

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2003/89/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 10 novembre 2003

che modifica la direttiva 2000/13/CE per quanto riguarda l'indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

viste le proposte della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Per raggiungere un elevato livello di tutela della salute dei consumatori e garantire il loro diritto ad essere informati è necessario assicurare, per quanto riguarda i prodotti alimentari, un'informazione adeguata dei consumatori, in particolare indicando tutti gli ingredienti nell'etichettatura.
- (2) A norma dell'articolo 6 della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità ⁽⁴⁾, alcune sostanze possono non figurare nell'elenco degli ingredienti.
- (3) Taluni ingredienti o altre sostanze, se utilizzati nella produzione dei prodotti alimentari e presenti negli stessi, sono all'origine di allergie o intolleranze nei consumatori, e alcune di queste allergie o intolleranze rappresentano un pericolo per la salute delle persone che ne soffrono.
- (4) Il comitato scientifico dell'alimentazione umana istituito dall'articolo 1 della decisione 97/579/CE della Commissione ⁽⁵⁾ ha dichiarato che l'incidenza delle allergie alimentari è tale che esse condizionano la vita di numerose persone, provocando malattie di cui alcune sono benigne, ma altre possono anche rivelarsi mortali.

⁽¹⁾ GU C 332 E del 27.11.2001, pag. 257 e GU C 331 E del 31.12.2002, pag. 188.

⁽²⁾ GU C 80 del 3.4.2002, pag. 35.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo dell'11 giugno 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 20 febbraio 2003 (GU C 102 E del 29.4.2003, pag. 16), e posizione del Parlamento europeo del 2 luglio 2003 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 22 settembre 2003.

⁽⁴⁾ GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29. Direttiva modificata dalla direttiva 2001/101/CE della Commissione (GU L 310 del 28.11.2001, pag. 19).

⁽⁵⁾ GU L 237 del 28.8.1997, pag. 18. Decisione modificata dalla decisione 2000/443/CE (GU L 179 del 18.7.2000, pag. 13).

(5) Il suddetto comitato ha riconosciuto che tra gli allergeni alimentari più diffusi si trovano il latte vaccino, la frutta, le leguminose (in particolare le arachidi e la soia), le uova, i crostacei, le noci, i pesci, gli ortaggi (sedano e altri alimenti della famiglia delle Ombrellifere), il grano e altri cereali.

(6) Gli allergeni alimentari più diffusi intervengono nella composizione di una grande varietà di alimenti preparati.

(7) Il suddetto comitato ha altresì riconosciuto che gli additivi alimentari possono essere all'origine di reazioni indesiderate e che spesso è difficile evitarli, dal momento che non tutti sono sempre indicati nell'etichettatura.

(8) È necessario disporre che gli additivi, i coadiuvanti tecnologici e le altre sostanze di cui all'articolo 6, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2000/13/CE, con effetti allergenici, siano soggetti a norme in materia di etichettatura, per fornire un'adeguata informazione ai consumatori che soffrono di allergie alimentari.

(9) Anche se l'etichettatura, destinata all'insieme dei consumatori, non dev'essere considerata come l'unico strumento d'informazione che sostituisce il ruolo dei medici, è tuttavia opportuno aiutare per quanto possibile i consumatori che soffrono di allergie o intolleranze, fornendo loro un'informazione più completa sulla composizione dei prodotti alimentari.

(10) L'elenco delle sostanze allergeniche dovrebbe comprendere i prodotti alimentari, gli ingredienti e le altre sostanze riconosciuti capaci di provocare un'ipersensibilità.

(11) Per informare meglio tutti i consumatori e tutelare la salute di alcune fasce, è opportuno rendere obbligatoria l'inclusione nell'elenco degli ingredienti di tutti gli ingredienti e di tutte le altre sostanze presenti in un determinato prodotto alimentare. Nel caso delle bevande alcoliche dovrebbe essere obbligatorio indicare nell'etichettatura tutti gli ingredienti con effetti allergenici presenti nella bevanda considerata.

(12) È inoltre necessario, per tenere conto dei vincoli tecnici connessi alla fabbricazione dei prodotti alimentari, autorizzare una maggiore flessibilità per quanto riguarda l'indicazione degli ingredienti e delle altre sostanze utilizzati in scarsa quantità.